



COMUNE DI LECCO

REGOLAMENTO PER L'APPLICAZIONE DELLE SANZIONI AMMINISTRATIVE PER VIOLAZIONE ALLE DISPOSIZIONI DEI REGOLAMENTI E DELLE ORDINANZE COMUNALI

INDICE

- Art. 1 – Oggetto del regolamento.
- Art. 2 – Importo delle sanzioni.
- Art. 3 – Pagamento in misura ridotta.
- Art. 4 – Obbligo del rapporto.
- Art. 5 – Disposizioni finali e transitorie.

Art. 1 – Oggetto del regolamento.

1. Il presente regolamento disciplina la applicazione delle sanzioni amministrative pecuniarie per violazione di regolamenti comunali e delle ordinanze emesse in attuazione delle disposizioni di Legge o dei Regolamenti comunali, quando tali sanzioni non siano già espressamente previste da norme di legge. In particolare, il presente regolamento non si applica in materia urbanistica e tributaria.
2. Per quanto non espressamente previsto si applicano in quanto compatibili le vigenti norme di legge e, in particolare, la legge 689/1981 e s.m.i.

Art.2 – Importo delle sanzioni.

Per la violazione di regolamenti o delle ordinanze emesse in attuazione delle disposizioni di legge o di regolamenti comunali si applicano le seguenti sanzioni amministrative pecuniarie:

*1. mancata o ritardata comunicazione di dati o informazioni e mancata o ritardata presentazione di denunce previste come obbligatorie da parte di regolamenti od ordinanze comunali : **da 50 (cinquanta) euro a 500 (cinquecento) euro;***

*2. mancata realizzazione di opere o violazione di divieti in ambito ambientale: **da 80 (ottanta) euro a 480 (quattrocentottanta) euro;***

3. svolgimento di attività di qualunque tipo senza autorizzazione o comunicazione preventiva, laddove prevista: **da 80 (ottanta) euro a 480 (quattrocentottanta) euro;**

4. violazione di ordinanze disposte dal Sindaco o dai Dirigenti in attuazione di disposizioni di legge o di specifiche norme regolamentari : **da 70 (settanta) euro a 420 (quattrocentoventi) euro;**

5. violazione di ordinanze contingibili ed urgenti disposte dal Sindaco nei casi previsti dalla legge e non punite ai sensi dell'art. 650 C.P.: **da 80 (ottanta) euro a 480 (quattrocentottanta) euro;**

6. violazione al regolamento comunale per le occupazioni di spazi ed aree pubbliche e per l'applicazione della relativa tassa e relative tariffe, fatto salvo quanto già sanzionato ai sensi dell'art. 20 del D.Lgs. 285/1992 **da 30 (trenta) euro a 180 (centottanta) euro;**

7. violazioni al regolamento comunale di polizia urbana: **da 30 (trenta) euro a 180 (centottanta) euro;**

8. per l'inosservanza delle norme regolamentari in materia di pubblicità, effettuazioni di pubbliche affissioni non comprese nelle ipotesi sanzionatorie cui all'art. 23 D.Lgs. 285/1992 e D.P.R. 493/95 e dall'art. 113 del R.D. 773/1931 si applica quanto previsto dall'art. 24 c.2 del D.Lgs. 507/83

9. violazioni ai regolamenti comunali diverse da quelle previste ai punti precedenti: **da 50 (cinquanta) euro a 500 (cinquecento) euro.**

Art. 3 – Pagamento in misura ridotta.

A fronte della violazione di disposizioni a regolamenti e ordinanze comunali all'autore dell'illecito è riconosciuta la possibilità di assolvere in via breve alla sanzione, con pagamento in misura ridotta, nei limiti di importo richiamati dall'art. 2 del presente regolamento, secondo le modalità previste dall'art. 16 della legge n. 689/1981.

Art. 4 – Obbligo del rapporto.

1. Qualora non sia stato effettuato il pagamento in misura ridotta, il funzionario o l'agente che ha accertato la violazione, salvo che ricorra l'ipotesi prevista nell'art. 24 della legge 689/1981, deve presentare rapporto, con la prova delle eseguite contestazioni o notificazioni, al Dirigente Responsabile del Settore competente nella materia cui il regolamento si riferisce o che ha emesso l'ordinanza.
2. Il Dirigente Responsabile del settore ricevuto il rapporto di cui all'art. 17 della legge 689/1981 adotta il provvedimento conclusivo del procedimento sanzionatorio di cui all'art. 18 della legge stessa e sulla base dell'istruttoria da effettuarsi dal Corpo di Polizia Locale, unità organizzativa di supporto per tutte le sanzioni amministrative alla cui irrogazione deve provvedere il Comune e per le quali trova applicazione la disciplina di cui agli artt. 13 e seguenti della legge 689/1981:
3. Il Dirigente Responsabile del Settore adotta, su istruttoria della Polizia Locale, il provvedimento di concessione del pagamento rateale della sanzione pecuniaria ai sensi dell'art. 26 della legge 689/1981.

Art. 5 – Disposizioni finali e transitorie.

1. Sono abrogate tutte le norme relative a sanzioni non compatibili con il presente testo contenute in altri regolamenti o atti comunali.
2. Il presente regolamento entra in vigore il giorno successivo alla data di intervenuta esecutività della deliberazione di approvazione.